

Foglio Federale

Berna, 28 giugno 1968

Anno LI

Volume I

N° 26

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona — Telefono 092/5 18 71 — Ccp 65-690

9956

Messaggio

del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione di accordi sui trasporti aerei commerciali

(Del 22 maggio 1968)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Giusta l'articolo 1 della convenzione del 7 dicembre 1944 relativa alla navigazione aerea internazionale, entrata in vigore per la Svizzera il 4 aprile 1947 (CS 13, 569), le Parti contraenti riconoscono la piena ed esclusiva sovranità di ogni Stato sullo spazio atmosferico al disopra del suo territorio. L'articolo 6 della convenzione stabilisce che nessuna aviolinea internazionale regolare potrà attraversare o servire il territorio d'uno Stato contraente senza un suo permesso speciale. Ogni tentativo di disciplinare multilateralmente i diritti di traffico attinenti ai trasporti aerei commerciali è, finora fallito. Di norma, gli Stati interessati si concedono reciprocamente detti diritti mediante accordi bilaterali. Finora, la Svizzera ne ha sottoscritti 60 di cui 53 sono in vigore. Con il presente messaggio vi proponiamo d'approvare due nuovi accordi, uno con la Bulgaria e l'altro con il Kuwait, e d'autorizzare il Consiglio federale a ratificarli.

Le disposizioni più importanti degli accordi aeronautici sono quelle concernenti la capacità di trasporto offerta (frequenza dei voli, numero dei posti a sedere). Gli accordi oggetto del presente messaggio si fondano sulle clausole dette «delle Bermude» applicate, per la prima volta, nel 1946. Tali disposizioni si rifanno al principio secondo il quale le imprese designate dalle Parti godono «delle medesime ed eque possibilità» d'esercizio dei servizi convenuti alla condizione che i servizi di una di esse non «perturbino scientemente» gli interessi dell'altra e che l'offerta di trasporto si

conformi alla rispettiva domanda. La capacità di trasporto è, in primo luogo, adattata al traffico esistente fra lo Stato d'origine ed i punti siti sulle linee indicate (diritto di terza e quarta libertà), ed è poi solo in un secondo tempo adattata a quello fra l'altra Parte contraente e terzi Stati (Bulgaria, art. 2 e 5; Koweit, art. 2 e 5). Tenuto conto delle attuali tendenze in materia di traffico aereo mondiale la presente regolamentazione può essere considerata assai liberale. Anche per quanto concerne gli ulteriori disposti i presenti accordi corrispondono ampiamente al modello d'accordo aereo svizzero.

Di conseguenza ci limiteremo a menzionare, qui di seguito, le principali disposizioni che si discostano dal testo esemplare.

Accordo con la Bulgaria

In virtù di una concessione, la compagnia «Linee aeree bulgare Balkan» serve la Svizzera dall'ottobre 1965. Già prima la Bulgaria aveva espresso il desiderio d'intavolare discussioni miranti alla conclusione di un accordo aeronautico. Esso giunse a buon fine allorché detto Stato fece conoscere la sua intenzione d'aderire all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. Al termine delle trattative, che iniziarono a Berna nel luglio 1967, fu siglato il pertinente accordo, sottoscritto, il 19 dicembre 1967, a Sofia.

Come già fu il caso per altri Stati dell'Est, nemmeno la Bulgaria ha aderito alla clausola abituale d'arbitrato. Giusta l'articolo 16, ogni vertenza è, in prima istanza, composta dalle autorità aeronautiche indi, all'occorrenza, per via diplomatica.

Il tenore dell'accordo, circa le tasse d'utilizzazione d'aeroporto, è meno liberale del nostro testo modello e rinvia alle legislazioni delle Parti contraenti (art. 8, num. 4). L'articolo 8 contempla il principio della reciprocità per quanto concerne l'attività commerciale svolta dalla rappresentanza dell'impresa designata da una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte.

Giusta la tavola delle linee I, la Bulgaria accorda, all'impresa svizzera, diritti di traffico a partire da punti svizzeri via Budapest o Zagabria o Belgrado fino a Sofia ed oltre fino a Bucarest o Istanbul o Ankara od un punto nel sud dell'URSS da determinare. Dal canto suo, l'impresa bulgara ottiene diritti di traffico corrispondenti verso la Svizzera ed oltre (tavola delle linee II).

Accordo con il Koweit

A contare dal marzo 1964, i velivoli della «Kuweit Airways» a destinazione di Londra, fanno scalo a Ginevra (situazione attualmente vigente e regolata da una concessione).

Nell'aprile 1964 un accordo aeronautico fu parafato a Berna. Poichè quest'ultimo, su richiesta del Koweit, è stato ulteriormente modificato la sua firma avvenne solo il 24 gennaio 1968.

Su richiesta del Koweit, l'accordo contiene speciali disposizioni disciplinanti la rottura di carico (art. 1, num. 1, art. 6). Visto che i nostri negozianti non erano in grado d'autorizzare il libero trasferimento degli introiti dell'impresa designata, è stato necessario ricercare un compromesso (art. 9). L'articolo 10 obbliga le imprese designate ad informare, prima dell'inizio dell'attività, l'altra Parte contraente circa la natura del servizio, i tipi d'aeromobili utilizzati e gli orari previsti.

A condizione che gli altri Stati interessati concedano i diritti di traffico, la tavola delle linee I autorizza l'impresa svizzera ad esercitare un servizio aereo a partire da punti siti in Svizzera via Atene, Istanbul o Nicosia fino al Koweit ed altre a destinazione d'un punto del Golfo Persico (Abadan, Bahrain, Doha). Dal canto suo l'impresa designata dal Koweit attiene, per il traffico intermedio, diritti equivalenti a Beyrouth, Damasco, Amman, il Cairo, Atene, Roma e Vienna come pure, per il traffico oltre la Svizzera, a Londra (tavola delle linee II).

* * *

La costituzionalità del disegno di decreto che vi sottoponiamo si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che conferisce alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con gli Stati esteri. La competenza dell'Assemblea federale si fonda sull'articolo 85, numero 5 della Costituzione. Poichè gli accordi possono essere disdetti in ogni tempo, essi non sono sottoposti al referendum previsto all'articolo 89, capoverso 4 della Costituzione.

I due accordi in questione sono conformi alla nostra politica in materia di traffico aereo. La commissione federale per la navigazione aerea ne ha caldeggiato la conclusione.

Ci pregiamo dunque di proporvi l'accettazione del disegno di decreto federale allegato che approva i due accordi inerenti ai trasporti aerei regolari.

Cogliamo l'occasione, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, per rinnovarvi l'assicurazione della nostra massima stima.

Berna, 22 maggio 1968.

In nome del Consiglio federale svizzero,
 Il Presidente della Confederazione: **Spühler**
 Il Cancelliere della Confederazione: **Huber**

Messaggio del Consiglio Federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione di accordi sui trasporti aerei commerciali (Del 22 maggio 1968)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1968
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	26
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	9956
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	28.06.1968
Date	
Data	
Seite	1073-1075
Page	
Pagina	
Ref. No	10 156 404

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.